

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

C O P I A

Imposta Municipale Propria (IMU)- Approvazione aliquote e detrazioni per l' anno 2014 - Conferma	Nr. Progr.	28
	Data	23/09/2014
	Seduta Nr.	10

Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 23/09/2014 Ore 16:00

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
PIRAS MARCO ANTONIO	SINDACO	Presente	
LOCCI GIANLUCA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
ZARA GIULIO RENATO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
PES EMANUELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
LA MARCA CARLO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
CUCCU MAURO ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MELIS Maria Francesca	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
LODDO MASSIMILIANO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Pes Mario	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Pistis Marianna	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
PIROSU Michelangelo	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Garau Maria Teresa	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Mei Giovanni Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	11	Totale Assenti	2

Assenti giustificati i signori:

LOCCI GIANLUCA; PIROSU MICHELANGELO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Pisci Gabriela, che provvede alla redazione del presente

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PIRAS MARCO ANTONIO dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente introduce ed illustra sommariamente l'argomento iscritto all'ordine del giorno "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014- CONFERMA".

Il Presidente constatata l'assenza di interventi, pone ai voti la proposta:

Presenti 11 votanti 8

con voti favorevoli 8 (otto), astenuti 3 (tre) (Loddo, Pistis, Pes Mario)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Viste le disposizioni di legge in materia;

Visto l'esito della votazione;

Visti i pareri espressi dai responsabili di servizio, dal segretario Comunale;

Ritenuto di poter far propria la proposta, così come formulata dal proponente, in considerazione di quanto emerso nel corso della discussione;

DELIBERA

Di Approvare la proposta di deliberazione n. **29** del **17.09.2014**, presentata dal Sindaco, corredata del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D. Lgs. 267/2000, del parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D. Lgs. 267/2000e dall'attestazione del Segretario Comunale resa ai sensi dell'art.97, comma 2°, del D. lgs. 267/2000.

(art. 97 comma 2 T.U. 267 del 18/08/2000) CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 97 comma 2 T.U. 267 del 18/08/2000, si attesta la conformità del presente atto alle leggi, statuto e regolamenti.
li, _____

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Pisci Gabriela

Esce il Consigliere Garau Maria Teresa ore 17.00



COMUNE DI TRATALIAS

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014- CONFERMA-

IL SINDACO

PREMESSO che, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione sul patrimonio immobiliare, nel corso dell'anno 2013 sono state emanate, in materia d'imposta municipale propria (IMU), molteplici disposizioni normative tendenti a riordinare il tributo, che si possono come di seguito riepilogare:

- con D.L. n. 54/2013 (conv. in L. n. 85/2013) è stata sospesa la rata acconto IMU 2013 per le abitazioni principali, i terreni agricoli ed i fabbricati rurali; con successivo D.L. n. 102/2013 (conv. in L. n. 124/2013) è stata definitivamente abolita la prima rata IMU 2013 per gli immobili oggetto della suddetta sospensione, oltre che introdotte ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta;
- con D.L. n. 133/2013 (conv. in L. n. 5/2014) è stata disposta l'abolizione della seconda rata IMU 2013, relativamente alle medesime situazioni impositive, già agevolate per la prima rata, con previsione di alcune limitazioni concernenti i terreni agricoli e l'abitazione principale (introduzione della c.d. mini - imu);
- con L. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina IMU che hanno previsto a regime, a decorrere dall'anno 2014, fra l'altro, la non applicazione dell'imposta relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cd. "di lusso") ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in caso locati;

TENUTO CONTO che con la medesima L. n. 147 è stata istituita la IUC (imposta unica comunale) che comprende il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI), la tassa rifiuti (TARI) ex-Tares e l'imposta municipale propria –IMU– applicabile solo sulle abitazioni principali cd. "di lusso" e gli altri immobili (secondo case, aree fabbricabili e alloggi locati per edilizia economica popolare);

PRESO ATTO che i commi 640 e 677, art. 1, L. n. 147/2013, dispongono che la somma delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia d'immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, pertanto, nella determinazione delle aliquote IMU e TASI 2014, di dover rispettare il suddetto vincolo normativo;

VISTO a riguardo il D.L. n. 16 del 06/03/2014 (conv. in L. n. 68/2014), che ha apportato modifiche alla L. n. 147/2013, quale, tra le altre, la facoltà riconosciuta ai Comuni, per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, di oltrepassare i sopraindicati limiti massimi, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;

RICHIAMATA la deliberazione della Consiglio Comunale n. 19 del 09/09/2014 relativa all' approvazione del regolamento TASI;

RICHIAMATA la deliberazione della Consiglio Comunale n. 20 del 09/09/2014 relativa all'azzeramento dell' aliquota TASI per l' anno 2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/06/1994 e successive integrazioni e modificazioni, relativa all' approvazione del Regolamento sull' Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 01/06/2012, relativa all' approvazione del Regolamento , aliquote e delle detrazioni sull' Imposta Municipale Propria (IMU) per l' anno 2012;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 20/2013 di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU anno 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 04/09/2014, relativa all' approvazione delle aliquote e delle detrazioni sull' Imposta Municipale Propria (IMU) per l' anno 2014;

ATTESO che, per l'anno 2014, non è più applicabile la maggiore detrazione per figli di età non superiore a ventisei anni, in quanto prevista limitatamente per gli anni 2012 e 2013;

CONSIDERATO che pertanto in conseguenza del perdurare della grave crisi economica che atanaglia il territorio, aggravata da nuove perdite di posti di lavoro, l' Amministrazione non ritiene opportuno provvedere alla modifica delle aliquote in aumento;

- RITENUTO, pertanto, di confermare le seguenti aliquote IMU, già in vigore nel 2012 e 2013 e sottoriportate:

1) aliquota dello 0,4 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

2) aliquota dello 0,76 per cento per le seguenti tipologie di immobili (art. 13, comma 6 D.L. 201/2011):

- abitazioni e relative pertinenze di proprietà degli Istituti Autonomo Case Popolare , così come individuati dal Decreto Ministero Infrastrutture del 22/4/2008;

- aree fabbricabili;

- tutti gli altri fabbricati non compresi ai punti precedenti e non rientranti nell' eventuale esenzione;

- CONSIDERATO opportuno, altresì, confermare le detrazioni d' imposta per abitazione principale applicabili dal 01/01/2014:

-€ 200 la detrazione:

- per l'unità immobiliare, cat. A/1, A/8 ed A/9, adibita ad abitazione principale nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

- per le abitazioni e relative pertinenze regolarmente assegnate dagli degli Istituti Autonomo Case Popolare, così come previsto dall' art.13, comma 10, del D.L. 201/2011;

- DI CONFERMARE:

a) l' esenzione dell' imposta sui terreni agricoli (comune Montano- circolare n.9 del 14/6/1993), salvo diverse disposizioni di leggi in fase di approvazione che saranno prevalenti;

b) l' esenzione dall' imposta sui fabbricati rurali ad uso strumentale (esenti in quanto comune Montano come da elenco predisposto dall' Istat ai sensi del comma 8 dell' art. 9 del D.Lgs 23/2001, salvo diverse disposizioni di leggi in fase di approvazione che saranno prevalenti);

- **Di assimilare ad abitazione principale:**

a) abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che

- acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'unità immobiliare, comprensiva delle relative pertinenze, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e nella quale devono risultare residenti e dimoranti, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- c) l'unità immobiliare posseduta da cittadino italiano residente non residente nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, dal momento che si sostanzia nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU 2014, a conferma parziale di quanto già approvato per l'anno 2013 con deliberazione di C.C. n. 20/2013;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, c. 169, L. n. 296/2006, il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che il Decreto del 18 luglio 2014 del Ministero dell'Interno dispone l'ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti Locali, precedentemente fissato da Decreti dello stesso Ministero al 30 aprile 2014 e successivamente 31 luglio 2014;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU);

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

1) di confermare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) e stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 06 agosto 2013, apportando gli opportuni adeguamenti esclusivamente formali in ordine al quadro legislativo sopradescritto:

a) aliquota dello 0,4 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

b) aliquota dello 0,76 per cento per le seguenti tipologie di immobili (**art. 13, comma 6 D.L. 201/2011**):

- abitazioni e relative pertinenze di proprietà degli Istituti Autonomo Case Popolare comunque denominati, così come individuati dal Decreto Ministero Infrastrutture del 22/4/2008;

- aree fabbricabili;

- tutti gli altri fabbricati non compresi ai punti precedenti e non rientranti nell'eventuale esenzione;

2) di confermare, le detrazioni d'imposta per abitazione principale applicabili dal 01/01/2014:

€ 200 la detrazione:

-per l'unità immobiliare, at. A/1, A/8 ed A/9, adibita ad abitazione principale, nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

- per abitazioni e relative pertinenze locate, di proprietà degli Istituti Autonomo Case Popolare così come previsto art.13, comma 10, del D.L. 201/2011;

3) Di confermare:

a) l'esenzione dell'imposta sui terreni agricoli (comune Montano- circolare n.9 del 14/6/1993), salvo diverse disposizioni di leggi in fase di approvazione, che saranno prevalenti;

b) l'esenzione dall'imposta sui fabbricati rurali ad uso strumentale (esenti in quanto comune Montano come da elenco predisposto dall'Istat ai sensi del comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs 23/2001, salvo diverse disposizioni di leggi in fase di approvazione, che saranno prevalenti;

4) Di assimilare ad abitazione principale:

- a) abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'unità immobiliare, comprensiva delle relative pertinenze, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e nella quale devono risultare residenti e dimoranti, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
 - c) l'unità immobiliare posseduta da cittadino italiano residente nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 6) di allegare la presente al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014, in corso di predisposizione e di approvazione, così come previsto dall'articolo 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 23/09/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to PIRAS MARCO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pisci Gabriela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 30/09/2014 al 15/10/2014 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Trattato, li 30/09/2014

Addi, 30/09/2014

IL Segretario

F.to Pisci Gabriela

È copia conforme all'originale.

Data 30/09/2014

IL Segretario

Pisci Gabriela

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il giorno

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
- sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data 10/10/2014

IL Segretario

F.to Pisci Gabriela

